

Repertorio n. 29550

Raccolta n. 9162

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di aprile,
alle ore undici e ventiquattro minuti

27 aprile 2007, ore 11,24

In Piacenza, in una sala del "Park Hotel" in Strada Valnure n.
7.

Dinanzi a me dottor Carlo Brunetti, notaio in Piacenza,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, è
comparso il signor:

- **BOLZONI Emilio**, nato a Piacenza il 25 settembre 1952,
domiciliato a Piacenza, Via Castello n. 25.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:

"Bolzoni S.p.A."

con sede in Podenzano, località Casoni senza numero civico,
capitale sociale euro 6.421.477,75

(seimilioniquattrocentoventunomilaquattrocentosettantasette
virgola settantacinque) interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza:

00113720338, iscritta al REA di Piacenza al n. 87382,

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far

constare, a' sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'assemblea della società stessa, qui riunitasi in prima convocazione giusta avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 27 marzo 2007, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla fattami richiesta dò atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il comparente ai sensi dello stesso art. 12 dello statuto sociale, il quale, aprendo i lavori di parte straordinaria, richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori di parte ordinaria in merito a quanto segue:

- Consiglieri e Sindaci presenti (per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Roberto Scotti, amministratore delegato, Pier Luigi Magnelli, amministratore delegato, Franco Bolzoni, Davide Turco, Karl Peter Otto Staack e Giovanni Salsi, amministratore indipendente, essendo giustificata l'assenza dei consiglieri Luigi Pisani, Carlo Baldi, amministratore indipendente, e Raimondo Cinti, amministratore indipendente; per il Collegio sindacale i Sindaci effettivi Fiorenzo Salvini e Giorgio Picone, essendo giustificata l'assenza del Presidente

Benvenuto Girometti);

- pubblicazione dell'avviso di convocazione (l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come sopra detto con il seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 14 e 22 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 25-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Bolzoni S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.";
- legittimazione al diritto di voto (gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, a' sensi degli artt. 2359-bis e 2372 del codice civile e degli artt. 120, 122, 137 del D.Lgs 58/1998 e ciò a

valere per tutte le votazioni nel corso della riunione; nessun azionista è al proposito intervenuto);

- presenza di dipendenti, giornalisti ed analisti finanziari (per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari) nonché registrazione degli interventi a mezzo impianto in funzione;

- informazioni da inserire nel verbale (come richiesto dal D.Lgs. n. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione, nel presente verbale saranno inserite le seguenti informazioni ovvero allo stesso allegate:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute;

2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute;

3) dichiarazione dell'inesistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico;

4) sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni

a commento;

5) elenco nominativo dei soggetti con indicazione del numero delle rispettive azioni che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione);

- segnalazione che sono stati soddisfatti tutti gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente e messa a disposizione del pubblico della Relazione del consiglio presso la sede sociale e la "Borsa Italiana S.p.A." nei termini di legge (di ciò ne è stato dato conto nell'avviso di convocazione) e trasmissione della stessa alla CONSOB e alla Borsa Italiana;

- partecipazioni qualificate [il capitale è di euro 6.421.477,75

(seimilioni quattrocentoventunomilaquattrocento settantasette virgola settantacinque), ripartito in numero 25.685.911 (venticinquemilione seicentottantacinquemilanovecentoundici) azioni ordinarie prive del valore nominale; alla data del 30 marzo 2007 partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, i seguenti soci:

* "Penta Holding s.r.l.", n. 13.022.951 (tredicimilioni ventiduemilanovecentocinquantuno) azioni

ordinarie, pari al 50,701% (cinquanta virgola settecentouno per cento) del capitale;

* "Intesa San Paolo S.p.A.", n. 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila) azioni ordinarie, pari al 6,813% (sei virgola ottocentotredici per cento) del capitale;

* "Tamburi Investment Partners S.p.A.", n. 926.035 (novecentoventiseimilatrentacinque) azioni ordinarie, pari al 3,605% (tre virgola seicentocinque per cento) del capitale;

* Karl Peter Otto Staack, n. 876.982 (ottocentosesttaseimilanovecentottantadue) azioni ordinarie, pari al 3,414% (tre virgola quattrocentoquattordici per cento) del capitale;

* "Fidelity International Ltd", n. 527.500 (cinquecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 2,054% (due virgola zero cinquantaquattro per cento) del capitale;

* "Objectif Small Caps Euro Sicav", n. 516.000 (cinquecentosedicimila) azioni ordinarie, pari al 2,009% (due virgola zero zero nove per cento) del capitale];

- inesistenza di patti parasociali (alla società non consta l'esistenza di un patto parasociale di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998);

- rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente (è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe

di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e di cui all'art. 137 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998).

Il Presidente constata che sono al momento presenti, in proprio o per delega, n. 9 (nove) azionisti, rappresentanti

complessivamente n. 16.689.288

(sedicimilioneicentottantanovemiladuecentottantotto) azioni

ordinarie sulle n. 25.685.911

(venticinquemilioneicentottantacinquemilanovecentoundici)

azioni ordinarie esistenti alla data odierna, pari al 64,974%

(sessantaquattro virgola novecentosettantaquattro per cento)

del capitale sociale con diritto di voto, e dichiara

validamente costituita l'assemblea straordinaria in prima

convocazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno della parte straordinaria sopra riportato.

Propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa

predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e

dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera

n. 11971/99, come successivamente modificato, limitando quindi

la lettura alla proposta di delibera.

Prende la parola il signor Paolo Prati, il quale, a nome del

socio "Tamburi Investment Partners S.p.A.", titolare di n.

926.035 (novecentoventiseimilatrentacinque) azioni con diritto

di voto, propone di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio di amministrazione, essendo la stessa stata distribuita all'ingresso ai presenti, e di limitare la lettura alla proposta di delibera.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra formulata; detta proposta viene approvata all'unanimità (nessun astenuto, nessun contrario).

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione del consiglio contenuta nel fascicolo già distribuito agli intervenuti ed infra riprodotta ed apre la discussione sugli argomenti di parte straordinaria dell'ordine del giorno invitando gli intervenuti, al fine di non perdere di vista gli argomenti oggetto di deliberazione, a contenere ragionevolmente il tempo del loro intervento.

Il Presidente invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Quindi constatata e dà atto che le presenze sono invariate e così che sono al momento presenti, in proprio o per delega, n. 9 (nove) azionisti, rappresentanti complessivamente n.

16.689.288

(sedicimilioneicentottantanovemiladuecentottantotto) azioni
ordinarie sulle n. 25.685.911

(venticinquemilioneicentottantacinquemilanovecentoundici)
azioni ordinarie esistenti alla data odierna, pari al 64,974%
(sessantaquattro virgola novecentosettantaquattro per cento)
del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la
proposta relativa all'ordine del giorno, parte straordinaria,
in precedenza letta e qui di seguito riprodotta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della "BOLZONI
S.P.A.",

- preso atto della necessità di conformare lo statuto sociale
alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche ed integrazioni,

DELIBERA:

1) di modificare, in relazione a quanto prescritto dagli
articoli 147-ter e 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ed ai
documenti di consultazione CONSOB in data 23 febbraio 2007 e 6
aprile 2007, l'art. 14 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri variabile da tre a quindici,

secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente

presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la

presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come

indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli

Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.";

2) di modificare, in relazione a quanto prescritto dagli

articoli 148 e 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ed ai documenti di consultazione CONSOB in data 23 febbraio 2007 e 6 aprile 2007, l'art. 22 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai

Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno

essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata

seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a

Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.";

3) di introdurre nello statuto sociale, in relazione a quanto previsto dall'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il seguente art. 25-bis:

"Articolo 25-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo."

4) di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed allo statuto infra allegato, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di

eventuale omologazione o in sede di iscrizione."

Il Presidente dichiara che l'assemblea, con voto manifestato peralzata di mano, approva all'unanimità (nessuno astenuto, nessuno contrario) le modifiche statutarie sopra proposte.

Il Presidente proclama quindi il risultato.

Così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del giorno della parte straordinaria e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Il Presidente mi consegna:

- a) l'elenco nominativo degli intervenuti, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- b) il testo dello statuto vigente in esito alle modifiche sopra deliberate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente dispensa espressamente me Notaio dal dare lettura dei suddetti allegati.

Spese ed imposte del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della società.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto al comparente che lo ha approvato.

Occupava venti pagine e parte della ventunesima pagina, per complessivi sei fogli di carta.

Il presente atto è sottoscritto alle ore quattordici.

Firmato:

Bolzoni Emilio

Carlo Brunetti notaio (L.S.)

Allegato "B" al Repertorio n. 29550 e Raccolta n. 9162

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata:

"Bolzoni S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede legale in Podenzano (Piacenza). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 6.421.477,75, diviso in numero

25.685.911

(venticinquemilioneicentottantacinquemilanovecentoundici)

azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 gennaio 2006, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale per massimi euro 77.001 (settantasettemilauno) mediante emissione di massime numero 308.004 (trecentoottomilaquattro) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della Società o di società controllate - da individuarsi a cura del consiglio di amministrazione - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 5

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Articolo 6

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni

convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

Oggetto della Società

Articolo 7

La società ha per oggetto (i) la fabbricazione ed il commercio di attrezzature per il sollevamento, il trasporto, il magazzinaggio; (ii) la lavorazione ed il commercio di metalli di ogni tipo, puri e/o in leghe, di provenienza sia nazionale che estera; (iii) la lavorazione ed il commercio di manufatti metallici, sia nazionali che esteri di qualsiasi tipo o natura. La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità. Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia sia personale che reale anche nell'interesse e per conto di terzi.

La Società può anche assumere, sia direttamente che

indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese sia italiane che estere aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello scopo sociale dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea dei soci in forma non prevalente rispetto al suindicato oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice civile del Codice Civile.

Assemblea degli azionisti

Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul "Corriere della Sera" o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Articolo 10

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea e comunicata alla Società. Le certificazioni che siano state depositate possono essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea

abbia deliberato, fermo restando che tale ritiro comporta il venir meno della legittimazione all'intervento in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge.

Amministrazione

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento),

avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di

decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da

parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto,

senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si

intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15

Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Articolo 16

Il Consiglio è convocato, almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale. La convocazione è fatta per

lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con

le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione di argomenti in esame.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 18

L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso. Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno

portati a spese generali.

Articolo 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio. Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti. Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di

Legge alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Articolo 20

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal

Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

- nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;
- rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle

deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro

che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della

Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il

primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti

e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

Articolo 23

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

Bilancio ed Utili

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da attribuire alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, verranno suddivisi fra i soci titolari delle azioni della società, salvo che l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi degli speciali

prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 25-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Articolo 26

Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Articolo 27

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Recesso

Articolo 28

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei

casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Liquidazione

Articolo 29

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti. Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

Disposizioni generali

Articolo 30

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 31

Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Firmato:

Bolzoni Emilio

Carlo Brunetti notaio (L.S.)